

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL/DELLA SEGRETARIO/A REGIONALE

La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi il 13 gennaio 2023, approva, sulla base dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

Articolo 1

Convocazione del procedimento elettorale

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per domenica **26 febbraio 2023**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i due candidati che nella consultazione preventiva riservata ai soli iscritti e aderenti al percorso costituente di cui all'art. 55 dello Statuto del Partito abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti.

Articolo 2

Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale. La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. Della Commissione possono far parte persone iscritte al Partito Democratico o che prendono parte al processo costituente. La Commissione sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse, con solo diritto di parola. Alla Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti e senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, i responsabili delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici, o un loro delegato.

La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente.

Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione nazionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

I componenti elettivi della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;

- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea nazionale

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie;
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 18 del 27 gennaio 2023 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

La modalità di sottoscrizione delle candidature a Segretario regionale è disciplinata in analogia a quanto previsto per il Segretario nazionale dal Regolamento nazionale.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali, di ambiente e tematici)

Le riunioni di circolo si svolgono **dal 3 febbraio 2023 al 12 febbraio 2023**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale, di ambiente e tematico):

- a) gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazione dei congressi locali. A tali fini, le procedure di iscrizione dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00;
- b) tutti i neo iscritti e gli aderenti al percorso costituente che abbiano maturato i requisiti previsti dall'art. 55.1.5 dello Statuto nazionale, entro il termine stabilito dal Regolamento nazionale.

Il Partito fornisce ad ogni Circolo l'anagrafe degli iscritti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo entro il termine fissato dal sopracitato Regolamento nazionale.

Le anagrafi degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento. L'anagrafe degli aderenti al percorso costituente è certificata sulla base di quanto previsto dall'art. 55.1.5 dello Statuto nazionale.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e agli aderenti al percorso costituente.

Le riunioni di Circolo sono altresì aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo e agli aderenti al percorso costituente prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di quattro ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo, i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e, sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 3 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 300 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio può essere presentata una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti o aderenti al percorso costituente e sino ad un massimo di 50 in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate **entro le ore 20.00 del 22 febbraio 2023** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 48 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso determina **entro il 12 febbraio 2023** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica.

Entro il 19 febbraio 2023 dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2021 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al Partito entro il termine stabilito dal Regolamento nazionale; c) ai soggetti menzionati dall'art. 55.1.1 lettere b) e c) dello Statuto nazionale, aventi i requisiti disciplinati dal successivo comma 1.5 del medesimo.

L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 comma 3 dello Statuto regionale.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 12 dello Statuto nazionale.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 26 febbraio 2023.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Ai candidati alla carica di Segretario regionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è comunque riconosciuta una rappresentanza conforme alle esigenze del pluralismo riconosciute dallo stesso Statuto.

Nel caso pervenga un'**unica candidatura** alla carica di Segretario regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte avrà luogo esclusivamente nell'ambito delle riunioni di circolo. Il termine per la presentazione delle liste per l'Assemblea regionale è anticipato al **2 febbraio 2023**, ultimo giorno prima dell'avvio delle riunioni di circolo. La presentazione della lista potrà avvenire con invio telematico a mezzo mail, all'indirizzo: segreteria@pdpiemonte.it entro e **non oltre le ore**

23.00 nella data su indicata; la consegna in forma cartacea dovrà avvenire entro le ore 20.00 e entro sette giorni successivi all'invio telematico.

Per la presentazione delle liste non sono richieste sottoscrizioni, fermo restando le altre prescrizioni contenute nel vigente regolamento.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.

Le operazioni di voto si svolgono presso i seggi ubicati nelle sedi fisiche individuate dalle Commissioni provinciali, secondo modalità tali da garantire la massima partecipazione e la segretezza del voto.

È ammessa la possibilità che le operazioni di voto si svolgano attraverso la piattaforma on line per le seguenti categorie di elettrici/elettori:

- persone residenti e/o domiciliate all'estero;
- persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità, malattia o altri impedimenti definiti dalla Commissione regionale per il Congresso, che autocertifichino tali condizioni;
- persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione regionale per il Congresso.

Le elettrici e gli elettori che, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, intendano esercitare il proprio diritto di voto attraverso la piattaforma on line, sono tenuti a pre-registrarsi **entro il 12 febbraio 2023** sull'apposita piattaforma, compilando il modulo con i dati richiesti e fornendo un documento di riconoscimento, ovvero attraverso lo SPID. Il voto sulla piattaforma on line si effettua per i cittadini residenti in Italia con il riconoscimento attraverso lo SPID, e per i residenti e/o domiciliati all'estero attraverso modalità e meccanismi individuati dalla Commissione regionale per il Congresso che garantiscano analoga certezza dell'identità dei votanti.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro e sono automaticamente registrati nell'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno sul nome di uno dei candidati alla carica di Segretario regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale **entro 10 giorni** dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Presidente della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente.

Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

In caso di parità tra i componenti l'Assemblea, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in termini assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario/a regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8

Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti e degli aderenti al percorso costituente è disciplinato dalla Commissione regionale per il Congresso sulla base di quanto deliberato dalla omologa Commissione nazionale e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9

Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10

Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11

Norme di salvaguardia

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento nazionale.

Articolo 12

Congressi provinciali e di circolo

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD.

Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione o di consiglio regionale, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti.

La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.